

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

OGGETTO n. 7881

Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo schema di Regolamento per il funzionamento degli OIV della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali. (Delibera di Giunta regionale n. 90 del 21 gennaio 2019)

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) ALLEVA Piergiovanni	24) PARUOLO Giuseppe
2) BAGNARI Mirco	25) PETTAZZONI Marco
3) BENATI Fabrizio	26) PICCININI Silvia
4) BERTANI Andrea	27) POLI Roberto
5) BESSI Gianni	28) POMPIGNOLI Massimiliano
6) BOSCHINI Giuseppe	29) PRODI Silvia
7) CALIANDRO Stefano	30) PRUCCOLI Giorgio
8) CALVANO Paolo	31) RAINIERI Fabio
9) CAMPEDELLI Enrico	32) RANCAN Matteo
10) CARDINALI Alessandro	33) RAVAIOLI Valentina
11) DELMONTE Gabriele	34) RONTINI Manuela
12) FABBRI Alan	35) ROSSI Nadia
13) FACCI Michele	36) SABATTINI Luca
14) GALLI Andrea	37) SASSI Gian Luca
15) GIBERTONI Giulia	38) SERRI Luciana
16) IOTTI Massimo	39) SONCINI Ottavia
17) LIVERANI Andrea	40) TAGLIAFERRI Giancarlo
18) MARCHETTI Daniele	41) TARASCONI Katia
19) MARCHETTI Francesca	42) TARUFFI Igor
20) MOLINARI Gian Luigi	43) TORRI Yuri
21) MONTALTI Lia	44) ZAPPATERRA Marcella
22) MORI Roberta	45) ZOFFOLI Paolo
23) MUMOLO Antonio	

È computato come presente ai soli fini del numero legale, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Regolamento interno, il presidente della Giunta Bonaccini, assente per motivi istituzionali.

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta la presidente Saliera e i consiglieri Bargi, Lori e Sensoli.

Presiede la vicepresidente *Ottavia Soncini*.

Segretari: *Matteo Rancan e Yuri Torri*.

Oggetto n. 7881: Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo schema di Regolamento per il funzionamento degli OIV della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali. (Delibera di Giunta regionale n. 90 del 21 gennaio 2019)

L'Assemblea legislativa

Visti:

- lo Statuto regionale dell'Emilia-Romagna (L.R. 31 marzo 2005 n. 13) ed, in particolare, l'articolo 28 "Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa" che, al comma 4, lett. n) prevede le funzioni di "deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge";
- lo schema di regolamento della Giunta regionale recante in oggetto: "Schema di Regolamento per il funzionamento degli OIV della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali". (Delibera di Giunta regionale n. 90 del 21 gennaio 2019);

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" con nota prot. AL/2019/3817 del 12 febbraio 2019;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- di esprimere il parere di conformità allo Statuto, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n), allo Statuto e alla legge dello schema di regolamento regionale recante "Schema di Regolamento per il funzionamento degli OIV della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali" (Delibera della Giunta regionale n. 90 del 21 gennaio 2019 qui di seguito allegata per parte integrante);
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

* * * *

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 90 del 21/01/2019

Seduta Num. 3

Questo lunedì 21 **del mese di** gennaio

dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/2026 del 07/11/2018

Struttura proponente: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: SCHEMA DI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OIV DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI.

Iter di approvazione previsto: Schema di Regolamento di Giunta

Responsabile del procedimento: Andrea Orlando

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 74/2017;

Visto, in particolare, l'art. 14 del D.lgs. n. 150/2009, relativo all'Organismo Indipendente di Valutazione della performance;

Dato atto che gli artt. 16 e 31 del medesimo decreto elencano le disposizioni di principio alle quali le Regioni sono tenute ad adeguare i propri ordinamenti, anche per quanto concerne gli enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale;

Rilevato che l'art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 non risulta incluso tra le anzidette norme di principio e che per l'attuazione di tale disposizione negli ordinamenti regionali si procede, ai sensi del citato art. 16, tramite accordo da sottoscrivere in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 281/2017;

Dato atto che, alla data di adozione della presente proposta, il predetto accordo non è ancora stato sottoscritto in Conferenza unificata, risultando pertanto rinviata la definizione delle modalità di adeguamento degli ordinamenti regionali alle disposizioni del D.lgs. n. 150/2009 non costituenti principi ai sensi dei relativi artt. 16 e 31;

Rilevata ciò nondimeno l'opportunità di adottare, nelle more della definizione delle modalità di attuazione in ambito regionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 150, una disciplina regolamentare organica degli OIV già operanti per il Sistema delle amministrazioni regionali, in attuazione delle disposizioni regionali vigenti e in conformità ai principi statali vigenti in materia, come da ultimo integrati e modificati dal D.lgs. n. 74/2017;

Vista la legge regionale n. 43/2001 recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e in particolare l'art. 49 relativo agli "Organismi indipendenti di valutazione", come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 26/2013 e modificato dall'art. 7 della legge regionale n. 21 del 2018, il quale prevede:

- al comma 1, l'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione da parte della Giunta, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, cui spettano:

- a) la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali;
- b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati nell'ente;
- c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni e la presentazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive competenze, di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- d) le funzioni attribuite agli organismi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) da successive leggi statali;

- al comma 2, che l'Organismo indipendente di valutazione è composto da un collegio di tre esperti esterni, nominati dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, nel rispetto del principio di pari opportunità e di parità di genere, nonché dei criteri e delle procedure delineati con il regolamento di cui al comma 3;
- al comma 3, che la Giunta regionale, con regolamento, stabilisce:
 - a) le modalità di individuazione, i requisiti di professionalità dei componenti, nonché le incompatibilità volti a garantire una loro effettiva indipendenza;
 - b) la durata e le modalità di funzionamento del collegio;
 - c) l'individuazione puntuale dei compiti, con individuazione delle strutture organizzative di cui si avvale per lo svolgimento della propria attività;
- al comma 4, che l'Organismo indipendente di valutazione esercita le sue funzioni anche per gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) e per l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), secondo le modalità da definirsi nel regolamento di cui al comma 3. L'Organismo può esercitare le sue funzioni anche per altri enti pubblici del territorio regionale, previa stipulazione di apposite convenzioni tra le parti, senza oneri aggiuntivi per la Regione;
- al comma 5, che la Giunta regionale istituisce un "Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale", che svolge, per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, le funzioni individuate

e richiamate nel medesimo art. 49, e che tale Organismo, composto da tre esperti esterni, è individuato secondo i criteri e le procedure delineati nel regolamento di cui al comma 3;

- al comma 6, che ai componenti e ai Presidenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui ai commi 2 e 5 spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale nell'avviso pubblico per l'individuazione degli stessi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

Visti inoltre:

- la legge n. 190/2012, e in particolare l'art. 1, comma 44, che inserisce nell'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 la previsione secondo cui ciascuna Amministrazione definisce, previo parere obbligatorio del proprio OIV, un proprio codice di comportamento che integra e specifica quello adottato dal Governo;

- il D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, e in particolare l'art. 44, che attribuisce all'OIV il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 "Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance", in particolare l'art. 2, recante i "Requisiti di competenza, esperienza e integrità" richiesti ai candidati per la nomina a componenti degli OIV;

Dato atto che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione anno 2017, ha invitato la Regione a valutare l'introduzione, nell'esercizio della propria autonomia, dei requisiti professionali e di esperienza previsti per le altre pubbliche amministrazioni dal citato decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016;

Vista la legge regionale n. 29/2004 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale", che riconosce alla Regione, nei confronti di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, un ruolo di indirizzo e coordinamento, finalizzato a garantire il miglior governo del sistema secondo criteri di equità e trasparenza;

Visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" che affida i *controlli di terzo livello* - tipica attività dell'*internal audit* che deve garantire il corretto funzionamento dell'intero sistema di controlli interni - all'Organismo Indipendente di valutazione, anche alla luce della valorizzazione di tale organismo nell'ambito della prevenzione della corruzione e della trasparenza in seguito alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 97 del 2016 alla L. n. 190 del 2012;
- n. 1286/2016, relativa all'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse alla nomina a componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV - della Regione Emilia-Romagna;
- n. 1974/2016, con cui è stato nominato l'Organismo indipendente di valutazione della Regione Emilia-Romagna, e la Delibera di Giunta Regionale n.1749/2017, con cui è stata disposta la sostituzione di un relativo componente, cessato per decorrenza dei termini dell'incarico;
- n. 2026/2018 recante "Sostituzione e rinnovo di due componenti dell'Organismo Indipendente di valutazione della Regione Emilia-Romagna";
- n. 334/2014, recante "Approvazione della disciplina per l'attivazione e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'ambiente (Arpa)" della Regione Emilia-Romagna";
- n. 1399/2017, recante "Rinnovo dell'incarico dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Considerato che, anche a fronte delle recenti modifiche apportate alla legislazione statale, si pone come opportuna l'adozione di una disciplina organica sull'organizzazione e sul funzionamento degli Organismi indipendenti di valutazione già operanti per il Sistema delle amministrazioni regionali, in attuazione dell'art. 49 della L.R. n. 43/2001 come sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 26/2013 e modificato dall'art. 7 della L.R. n. 21 del 2018;

Valutata inoltre positivamente la efficacia, in termini di trasparenza e coerenza, del percorso valutativo dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali realizzato a partire dal 2015 e ritenuto pertanto di non modificare lo specifico ruolo previsto per OIV-SSR in tale percorso;

Richiamati, altresì:

- la propria deliberazione n. 2184 del 21/12/2015, avente ad oggetto "Nomina del Capo di Gabinetto";
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 242 del 29/12/2015, avente ad oggetto "Conferimento di incarichi di Capo di Gabinetto e di Capo ufficio stampa";
- le proprie delibere n. 193/2015, n. 628/2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 2344/2016 e n. 1059/2018, relative all'organizzazione dell'Ente Regione e alle competenze delle Direzioni Generali e dei Dirigenti;

Visto l'art. 49, comma 2, dello Statuto regionale approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, secondo cui la Giunta approva i regolamenti nei casi previsti dalla legge regionale, salva la competenza dell'Assemblea legislativa di esprimere il parere di conformità, ai sensi dell'art. 28 comma 4, lett. n) dello Statuto regionale;

Dato atto che i Responsabili del procedimento hanno dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale e dell'Assessore alle politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

a) di approvare lo "Schema di Regolamento per il funzionamento degli OIV della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali", composto da 13 articoli, che si allega al presente atto (Allegato 2), corredato dalla relativa relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 1) e dalla scheda tecnico finanziaria (Allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente atto;

b) di trasmettere lo "Schema di Regolamento per il funzionamento degli OIV della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali" (Allegato 2), corredato dalla relativa Relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 1) e dalla scheda tecnico finanziaria (Allegato 3), all'Assemblea legislativa per l'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 28 comma 4, lett. n) dello Statuto regionale.

Allegato 1

Relazione illustrativa "Schema di Regolamento per il funzionamento degli OIV della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali"

Premessa

La Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di istituire l'Organismo Indipendente di Valutazione, introdotto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2009, fin dal 2013, e precisamente con Delibera di Giunta n. 636 del 21/05/2013, pur a fronte di una mera facoltà e non di un obbligo delle amministrazioni regionali, ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto, di provvedere in tal senso (delibere ANAC n. 23/2012 e n. 12/2013).

Con l'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali", la Regione ha recepito la normativa primaria statale anche in sede legislativa, sostituendo il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV) al previgente "Nucleo di valutazione" di cui all'articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001.

Il vigente articolo 49 della l.r. n. 43/2001, come modificato dal sopra citato art. 6 l.r. n. 23 del 2013 e, da ultimo, dall'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 2018, n.21 prevede, in particolare, l'istituzione di due soli OIV per l'intero Sistema delle amministrazioni regionali:

- il primo operante per la Regione, gli Istituti e le Agenzie regionali, per gli Enti regionali (rientrano in questa categoria l'Agenzia Regionale per il Lavoro, istituita dall'articolo 32 bis della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 e i Consorzi Fitosanitari Provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16), nonché per l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) (di seguito OIV-RER);

- il secondo operante per il complesso delle Aziende e degli Enti del Sistema Sanitario Regionale (di seguito OIV-SSR).

Con specifico riguardo all'OIV-RER, l'art. 49 contempla, altresì, la possibilità per il medesimo di esercitare le proprie funzioni anche per altri Enti pubblici del territorio regionale, previa stipulazione di apposite convenzioni.

L'istituzione di due soli OIV per l'intero Sistema delle Amministrazioni regionali ha consentito un notevole risparmio di costi e una maggiore uniformità di orientamento in materia.

L'articolo 49 demanda infine ad apposito regolamento, oltre che la specificazione dei compiti dei due OIV, anche la definizione delle modalità di nomina dei rispettivi componenti, dei requisiti professionali loro richiesti e del regime delle incompatibilità.

Ebbene, anche a fronte delle recenti modifiche apportate dal d.lgs. n. 74 del 2017 al d.lgs. n. 150 del 2009, che hanno ulteriormente responsabilizzato l'organismo, si pone come opportuna l'adozione di un'unica, organica disciplina sul funzionamento e sull'organizzazione di entrambi gli OIV regionali, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 49 della l.r. n. 43 del 2001, come sostituito dall'articolo 6 della l.r. n. 26 del 2013 e recentemente modificato dall'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 2018, n.21.

Illustrazione dei singoli articoli

L'**art. 1**, rubricato "**Oggetto**", disciplina l'ambito oggettivo di applicazione del regolamento, esplicitando che le norme ivi contenute afferiscono alla nomina, al funzionamento e ai compiti affidati agli Organismi indipendenti di valutazione.

L'**art. 2** precisa l'**"Ambito soggettivo di applicazione"**, prevedendo che il regolamento si applichi ai due Organismi previsti dall'art. 49 della l.r. n. 43 del 2001. Precisamente, il **comma 1, lettera a)** si riferisce all'**OIV-RER**, Organismo Indipendente di Valutazione che esercita le sue funzioni per la Regione Emilia-Romagna, compresi i relativi Istituti e Agenzie (Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna- Ibacn; Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura-Agrea; Agenzia regionale di Protezione civile; Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici), per gli enti regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lett. c), della l.r. n. 43 del 2001, (Agenzia Regionale del Lavoro, l'Azienda per il diritto allo studio universitario e Consorzi provinciali fitosanitari, nonché per l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE); **il comma 1, lettera b)** si riferisce all'**OIV-SSR**, Organismo Indipendente di Valutazione degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Il **comma 2** contempla la possibilità per l'OIV-RER di esercitare le sue funzioni anche per altri enti pubblici del territorio regionale, previa stipulazione di apposite convenzioni tra le parti e senza oneri aggiuntivi per la Regione.

L'**art. 3**, rubricato "**Composizione**", replica quanto previsto dal comma 2 dell'art. 49 della l.r. n. 43 del 2001, stabilendo che l'OIV è un organo collegiale composto da tre componenti esterni, nominati

dalla Giunta regionale nel rispetto del principio di pari opportunità e di parità di genere.

L' **art. 4**, rubricato "**Requisiti generali, di competenza e di esperienza per la nomina**", disciplina i requisiti generali, di competenza e di esperienza richiesti per la nomina a componente degli OIV, in linea con quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 con riguardo agli OIV operanti presso amministrazioni, agenzie ed enti statali. Una competenza specifica è poi richiesta in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190 del 2012.

Alla luce della piena responsabilità dell'Organismo nell'elaborazione dei sistemi di valutazione della performance delle strutture organizzative delle pubbliche amministrazioni, nonché del suo autorevole ruolo all'interno dell'azione amministrativa e delle organizzazioni pubbliche, l'articolo 4 prevede altresì che, ai fini della valutazione dell'esperienza, assuma rilievo l'attività svolta come componente di OIV presso altra Amministrazione.

Infine, a fronte dell'ampio ambito soggettivo di competenza degli OIV, il **comma 2** consente ai singoli avvisi adottati per la scelta dei rispettivi componenti di prevedere ulteriori requisiti necessari in relazione alle peculiarità delle Aziende ed Enti presso cui opera l'OIV.

Nell'**art. 5**, rubricato "**Cause di inconferibilità e incompatibilità**", sono elencate le cause di inconferibilità, incompatibilità, le situazioni di conflitto di interessi e le altre cause ostative alla nomina di componente OIV.

Al **comma 1**, le **lett. a)** e **b)** riproducono le stesse cause di incompatibilità previste dall'art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009.

Al **comma 1, lett. d**, i n. 1, 2 e 3 mutuano i requisiti di integrità previsti dall'art. 2 del già citato D.M. 2 dicembre 2016.

Il **comma 1, lett. d**, n. 10 sancisce espressamente l'incompatibilità tra componente dell'OIV-RER e componente dell'OIV-SSR, vietando il cumulo dei due incarichi.

Il **comma 3** consente la nomina a componenti degli OIV regionali di coloro che siano già membri di analoghi Organismi presso altre amministrazioni. La predetta valutazione viene svolta dalla Giunta all'atto del conferimento del singolo incarico, avuto riguardo al numero degli Organismi di cui si è membri ovvero al numero dei dipendenti delle Amministrazioni presso cui tali organismi esercitano le loro funzioni, che non devono essere tali da pregiudicare il corretto svolgimento dei compiti assegnati.

Il **comma 4** richiede che l'assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, di conflitto di interesse ovvero ostative alla nomina venga formalizzata, da parte dei componenti degli OIV, mediante apposita dichiarazione espressa. Tale dichiarazione viene resa sia in sede di manifestazione dell'interesse a partecipare all'avviso pubblico, sia all'atto del conferimento dell'incarico.

Il **comma 5** disciplina le ipotesi in cui nel periodo di vigenza dell'incarico vengano meno i requisiti di nomina o sopraggiungano cause di inconferibilità e incompatibilità, prevedendo che la mancata comunicazione di tali fattispecie costituisce grave inadempienza rispetto alla quale la Giunta valuterà le azioni da promuovere, tenuto conto di eventuali danni subiti.

I **commi 6 e 7** sanciscono che, in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti di nomina e di insorgenza di una causa di inconferibilità, operi l'immediata decadenza dell'incarico, mentre nell'ipotesi di sopraggiunta incompatibilità la decadenza dall'incarico operi qualora il componente non provveda a rimuoverne la causa entro quindici giorni.

L'**art. 6**, disciplina la "**Procedura di nomina**". Al **comma 1** si dettaglia l'iter, dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito web regionale e sul BURERT da parte delle strutture competenti, alla nomina dei componenti degli OIV, con contestuale individuazione del componente con funzioni di Presidente, da parte della Giunta.

Il **comma 2** precisa che la Giunta procede alla nomina dell'OIV-RER d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 2, della l.r. n. 43 del 2001.

Il **comma 3** individua le strutture competenti ad adottare tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura, identificate, rispettivamente, nel Gabinetto del Presidente della Giunta e nella Direzione Cura della persona, salute e welfare.

All'**art. 7** è demandata l'elencazione dei "**Compiti e funzioni**". In particolare, il **comma 1** dettaglia i compiti dell'OIV-RER già previsti dall'art. 49 della l.r. n. 43 del 2001, mentre il **comma 2** elenca i compiti dell'OIV-SSR.

L'**art. 8** disciplina "**Durata, cessazione e revoca**".

Il **comma 1** prevede che i componenti di entrambi gli OIV restino in carica per tre anni e che il relativo incarico possa essere rinnovato per una sola volta. Attraverso questa previsione si supera, con specifico riguardo all'OIV-RER, il criterio di sostituzione dei componenti previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 1286 del 2016.

Il **comma 2** disciplina le ipotesi di cessazione dall'incarico per scadenza naturale del contratto, dimissioni volontarie e decadenza

per sopraggiunta incompatibilità ai sensi dell'art. 5, comma 7. Viene previsto, in caso di dimissioni, un preavviso minimo di trenta giorni.

Il **comma 3** prevede che in caso grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico la Giunta revochi l'incarico.

Il **comma 4** stabilisce che la Giunta individui il componente da nominare in sostituzione del componente dimissionario o revocato tra i candidati risultati idonei alla selezione di cui all'articolo 6 ovvero, in mancanza, mediante una nuova selezione, secondo la procedura di cui al sopracitato articolo 6.

Il **comma 5** precisa che i componenti nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dall'incarico o revocati permangano in carica per il periodo residuo di durata dell'Organismo.

All'art. **9 "Modalità di funzionamento"**, al **comma 1** viene richiesta la maggioranza dei presenti per la validità delle sedute. Lo stesso comma prevede che le decisioni siano assunte a maggioranza, facendo prevalere il voto del Presidente nel caso in cui non vi sia unanimità di valutazione. In quest'ultimo caso, se il Presidente è assente si rinvia la seduta.

Al **comma 3** sono individuati i luoghi dove si riuniscono gli OIV: in particolare, la sede della Regione Emilia-Romagna e gli Enti presso i quali gli organismi stessi esercitano le loro funzioni. E' prevista, inoltre, espressamente la possibilità di tenere le riunioni in modalità telematica, attraverso la partecipazione da luoghi diversi dalla sede e avvalendosi di strumenti di teleconferenza o videoconferenza.

Il **comma 4** prevede la cadenza minima mensile delle sedute dell'OIV e la verbalizzazione di queste ultime.

In attuazione di quanto previsto dalla normativa statale, al **comma 5** viene sancito il diritto degli OIV di accedere a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

All'art. 10 "Compenso"

Il **comma 1** stabilisce che il compenso dei componenti e dei Presidenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione venga stabilito dalla Giunta regionale nell'avviso pubblico per l'individuazione degli stessi.

Il **comma 2** disciplina le modalità di liquidazione di tale compenso, in particolare stabilisce che i pagamenti verranno effettuati trimestralmente su presentazione di regolare fattura e di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente Regolamento.

L'**art. 11**, rubricato "**Organismi aziendali di supporto all'OIV-SSR**", prevede al **comma 1** che, per garantire all'OIV-SSR il necessario supporto nello svolgimento delle proprie funzioni e assicurargli la disponibilità di tutte le informazioni specifiche relative a ciascuno degli enti e aziende coinvolti, sia istituita presso ogni amministrazione una funzione direttamente afferente alla direzione strategica aziendale. Tale funzione viene esercitata mediante l'Organismo Aziendale di Supporto (OAS).

Il **comma 2** prevede la possibilità, previa sottoscrizione di appositi accordi, che tale funzione di supporto venga esercitata anche congiuntamente tra più enti e aziende, mediante la costituzione di un OAS condiviso tra i medesimi.

Per la costituzione degli OAS, il **comma 3** prevede la necessaria presenza di almeno un componente esterno all'Ente o Azienda di competenza, dotato di idonea qualificazione professionale e incaricato nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dei limiti di spesa definiti con atto della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare. Si stabilisce, inoltre, che tra i componenti dell'OAS debba essere individuato un Coordinatore.

Il **comma 4** disciplina i principali compiti riconosciuti all'Organismo Aziendale di Supporto.

L'**art. 12** prevede l'istituzione, senza oneri aggiuntivi per l'Ente, di due "**Strutture interne di supporto**" deputate ad agevolare gli OIV nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti e, con specifico riguardo all'OIV-SSR, anche a garantire il collegamento con l'Organismo Aziendale di supporto.

L'**art. 13**, recante "**Norme transitorie e finali**", al **comma 1** rinvia, per quanto non disciplinato nel Regolamento, alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, se ed in quanto applicabile.

In merito agli OIV attualmente in carica, il **comma 2** dispone che l'OIV-RER resti in carica nella sua attuale composizione fino al 20/11/2020, data di scadenza dell'Organismo ai sensi della Delibera di Giunta n. 2026 del 26/11/2018. In caso di dimissioni o revoca dei componenti l'OIV-RER, prima del 20/11/2020, la norma prevede che si utilizzi l'elenco di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1974 del 21/11/2016, che per ogni altro aspetto si intende superata dal presente regolamento.

Al fine di garantire l'intero sistema coerente con la disciplina, anche transitoria, vigente, il **comma 3** proroga la scadenza dell'OIV-SSR al 20/11/2020, in coincidenza con la scadenza dell'OIV-RER.

Il **comma 4** dispone, infine, che il regolamento recepisce e sostituisce quanto già specificamente previsto per l'OIV-SSR dalle

Delibere di Giunta Regionale n. 334 del 17/03/2014 e n. 705 del 15/06/2015, che si intendono quindi superate, fatta eccezione per le funzioni relativamente ad ARPAE che continuano ad essere esercitate fino alla scadenza degli incarichi attualmente in essere.

Allegato 2

Regolamento per il funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la nomina, il funzionamento e i compiti degli Organismi indipendenti di valutazione, di seguito OIV, costituiti ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "*Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna*".

Art. 2

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni si applicano ai seguenti Organismi Indipendenti di Valutazione, con le specifiche indicate per ciascuno di essi:

- a) Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Emilia-Romagna, degli enti regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lett. c), della l.r. n. 43 del 2001 e dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) (nel seguito OIV-RER);
- b) Organismo Indipendente di Valutazione degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario regionale di cui all'art. 49, comma 5, della l.r. n. 43 del 2001 (nel seguito OIV-SSR).

2. L'OIV-RER può esercitare le sue funzioni anche per altri Enti pubblici del territorio regionale, previa stipula di convenzione fra le parti interessate, senza oneri aggiuntivi per la Regione.

Art. 3

COMPOSIZIONE

1. L'OIV è un organo collegiale composto da tre componenti esterni, dotati di elevata professionalità ed esperienza e nominati dalla Giunta regionale, nel rispetto del principio di pari opportunità e di parità di genere, nonché dei requisiti e criteri di cui agli articoli 4 e 5.

ART. 4

REQUISITI GENERALI, DI COMPETENZA E DI ESPERIENZA PER LA NOMINA

1. Per lo svolgimento della funzione di componente degli OIV occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) generali:
 1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 2. godere dei diritti civili e politici;

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

b) di competenza ed esperienza:

1) possesso del diploma di laurea conseguita nel previgente ordinamento ovvero laurea specialistica o laurea magistrale secondo la disciplina del nuovo ordinamento;

2) possesso di un'esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, programmazione finanziaria e di bilancio, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, nonché in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Ai fini della valutazione dell'esperienza, assume rilievo anche l'attività svolta come componente di OIV di altra Amministrazione.

2. I singoli avvisi per l'individuazione dei componenti degli OIV possono prevedere ulteriori requisiti necessari in relazione alle specificità delle Aziende e degli Enti per i quali esercitano le loro funzioni.

ART. 5

CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere nominati componenti degli OIV:

a) soggetti che abbiano un rapporto di lavoro dipendente con la Regione o con gli altri Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni o che abbiano avuto tale rapporto nei tre anni precedenti la nomina;

b) soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero ancora che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;

c) associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo;

d) coloro i quali:

1) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) o abbiano riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;

2) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di OIV prima della scadenza del mandato;

- 3) abbiano riportato, quali dipendenti pubblici, una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - 4) siano stati componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo della Regione o degli Enti presso cui l'OIV esercita le sue funzioni nel triennio precedente la nomina;
 - 5) si trovino, riguardo all'attività che sono chiamati a svolgere, nei confronti della Regione o degli Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il secondo grado, fermo restando l'obbligo, prima di ogni seduta, di comunicare, sottoscrivendo apposita dichiarazione, eventuali conflitti di interessi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62 del 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
 - 6) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui operano la Regione o gli Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni;
 - 7) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado, rispettivamente con:
 - a) il Presidente, gli assessori e i consiglieri, ovvero, per quanto riguarda gli altri Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni, con i componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
 - b) dirigenti in servizio nell'ente Regione o nei restanti Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni, limitatamente, per quanto riguarda gli Enti e le Aziende del SSR, ai dirigenti delle direzioni strategiche;
 - 8) abbiano svolto attività professionale non occasionale a favore della Regione e degli Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni;
 - 9) siano revisori dei conti presso la Regione e presso gli Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni;
 - 10) siano già componenti dell'OIV- SSR, nel caso di nomina in OIV-RER, ovvero siano già componenti dell'OIV-RER, nel caso di nomina in OIV-SSR;
 - 11) abbiano raggiunto l'età per il collocamento a riposo d'ufficio.
2. Non possono essere nominati componenti dell'OIV-SSR:
- a) coloro che siano componenti di organi e organismi collegiali propri degli Enti per i quali l'organismo opera: collegio di direzione, collegio sindacale, collegio aziendale delle professioni sanitarie, comitato dei garanti, comitato di indirizzo e verifica, comitato etico, comitato consultivo misto, comitato tecnico scientifico, direttore scientifico;
 - b) coloro che siano inseriti nell'elenco degli idonei alla nomina di direttore generale di aziende sanitarie e IRCCS di diritto pubblico della Regione Emilia-Romagna.
3. Fatte salve le esclusioni di cui ai commi precedenti, possono essere nominati componenti degli OIV coloro che siano già membri di analoghi Organismi presso altre amministrazioni, sempre che il numero dei predetti Organismi ovvero dei dipendenti delle Amministrazioni presso cui gli stessi operano non sia tale da pregiudicare il corretto svolgimento dei compiti assegnati.

4. L'assenza delle situazioni di cui al presente articolo deve essere dichiarata in una nota allegata alla manifestazione di interesse di cui all'articolo 6 e confermata, con uguale dichiarazione scritta, all'atto del conferimento dell'incarico a componente dell'OIV.

5. Qualora, nel periodo di vigenza dell'incarico, dovesse venire meno uno dei requisiti di nomina ovvero insorgere una causa di inconferibilità o incompatibilità, il componente provvederà a darne immediata comunicazione alla struttura competente ai sensi dell'art. 6), comma 3. La mancata comunicazione costituisce grave inadempienza da parte del componente dell'OIV, rispetto alla quale la Giunta valuterà, tenuto conto di eventuali danni subiti, le azioni da promuovere.

6. La sopravvenuta carenza di requisiti e l'insorgere di una causa di inconferibilità comporta la decadenza immediata dall'incarico.

7. Nel caso di sopravvenuta incompatibilità, il componente dell'OIV decade dall'incarico, decorso il termine di quindici giorni dall'insorgere della causa di incompatibilità, allorché quest'ultima non sia stata nel frattempo rimossa.

ART. 6

PROCEDURA DI NOMINA

1. La procedura di individuazione dei componenti degli OIV si articola come segue:

- a) pubblicazione, da parte delle strutture competenti, sul sito web regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT), Parte Terza, di un avviso pubblico, per la raccolta di manifestazioni di interesse;
- b) nomina della Commissione esaminatrice, a cura delle rispettive strutture competenti, con il compito di esaminare le candidature pervenute;
- c) analisi dei curricula da parte della Commissione, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nell'avviso ed eventuale colloquio dei candidati, secondo modalità da definirsi anche sulla base della numerosità dei candidati;
- d) trasmissione da parte della Commissione alle strutture competenti dell'esito della valutazione con l'individuazione di un elenco di candidati risultati idonei e di una terna di nominativi da sottoporre alla Giunta;
- e) nomina da parte della Giunta, con contestuale individuazione del componente con funzioni di Presidente.

2. Per la nomina dell'OIV-RER, la Giunta provvede d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

3. Ai fini del presente articolo si individuano quali strutture competenti:

- i. con riguardo all'OIV-RER, il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
- ii. con riguardo all'OIV-SSR, la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare.

ART. 7

COMPITI E FUNZIONI

1. All'OIV-RER sono assegnati, per gli enti di competenza e con le modalità indicate nel presente regolamento, i seguenti compiti e funzioni:

a) la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali dei Direttori generali, dei dirigenti, delle posizioni organizzative e delle prestazioni individuali e di gruppo del comparto, e in particolare:

- 1) la validazione, attraverso l'espressione di un parere vincolante, del sistema di criteri, parametri e indicatori da utilizzare nel processo di valutazione della performance organizzativa;
- 2) la validazione, attraverso l'espressione di un parere vincolante, del sistema di criteri, parametri e indicatori da utilizzare nel processo di valutazione delle prestazioni dei Direttori generali, dei dirigenti, delle posizioni organizzative e delle prestazioni individuali e di gruppo del comparto;
- 3) il supporto tecnico alla elaborazione dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali dei Direttori generali, dei dirigenti, delle posizioni organizzative e delle prestazioni individuali e di gruppo del comparto coerenti con le norme contrattuali collettive e decentrate;
- 4) la validazione del sistema di classificazione e graduazione delle posizioni dirigenziali;
- 5) la validazione del sistema di classificazione e graduazione delle posizioni organizzative;

b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati nell'ente;

c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni, secondo le modalità previste nell'ambito di ciascun Ente, e la presentazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive competenze, di una relazione annuale sullo stato del sistema stesso, evidenziando eventuali criticità e formulando in tal caso proposte correttive all'organo politico;

d) il supporto al processo di definizione del Piano della performance, per favorire il potenziamento delle interrelazioni e delle sinergie tra l'elaborazione delle politiche regionali e l'implementazione delle azioni gestionali;

e) la validazione degli obiettivi individuali, relativi target e indicatori, assegnati ai dirigenti di vertice;

f) la proposta all'organo di indirizzo politico-amministrativo in merito alla valutazione annuale dei dirigenti di vertice;

g) la validazione della Relazione sulla performance e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

h) le funzioni attribuite agli OIV costituiti ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” da successive leggi statali, in particolare:

- 1) il parere obbligatorio sul Codice di comportamento;
 - 2) la verifica che il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, valutando l’adeguatezza dei relativi indicatori.
2. All’OIV-SSR sono assegnati, per gli enti di competenza e con le modalità indicate nel presente regolamento, i seguenti compiti e funzioni:
- a) la valutazione, tramite parere vincolante, della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance, ivi comprese quelle relative ai Direttori generali;
 - b) la promozione e l’attestazione della trasparenza e dell’integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati;
 - c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni, con riferimento a controllo strategico, controllo di gestione e valutazione del personale, oltre che all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, e la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale sullo stato dello stesso e sulle attività svolte in tale ambito;
 - d) le funzioni attribuite agli OIV costituiti ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2009 da successive leggi statali, in particolare dalla normativa relativa all’assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione.

ART. 8

DURATA, CESSAZIONE E REVOCA

1. I componenti degli OIV restano in carica per tre anni, il relativo incarico può essere rinnovato per una sola volta.
2. I componenti degli OIV cessano dall’incarico per:
 - a) scadenza dell’incarico;
 - b) dimissioni volontarie. In caso di dimissioni deve essere garantito, di norma, un preavviso minimo di trenta giorni;
 - c) decadenza per sopraggiunta incompatibilità ai sensi dell’art. 5, comma 7.
3. I componenti degli OIV sono revocati dalla Giunta regionale in caso di grave inosservanza dei doveri inerenti all’incarico.
4. Il componente da nominare in sostituzione del componente dimissionario o revocato è individuato dalla Giunta tra i candidati risultati idonei alla selezione di cui all’articolo 6

ovvero, in mancanza, mediante una nuova selezione, secondo la procedura di cui al sopracitato articolo.

5. Il componente nominato in sostituzione di componenti cessati anticipatamente dall'incarico o revocati permane in carica per il periodo residuo di durata dell'Organismo.

ART. 9

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Gli OIV sono validamente costituiti quando sia presente la maggioranza dei relativi componenti. Le relative decisioni sono adottate a maggioranza. Nel caso in cui siano presenti due componenti su tre e non vi sia unanimità di valutazione, prevale il voto del Presidente; se quest'ultimo è assente, la decisione è rinviata a una seduta successiva.

2. Gli OIV esercitano i compiti e le funzioni di cui all'articolo 7 mediante la predisposizione di pareri, relazioni, attestazioni, linee guida e di indirizzo.

3. Gli OIV hanno sede e si riuniscono, di norma, presso la sede della Regione Emilia-Romagna; in relazione alle attività da svolgere, possono riunirsi presso gli Enti per i quali esercitano le loro funzioni. E' altresì possibile, in casi di oggettiva impossibilità di uno o più componenti a partecipare di cui va dato atto nel verbale, tenere le riunioni in modalità telematica, attraverso la partecipazione da luoghi diversi dalla sede e avvalendosi di strumenti di teleconferenza o videoconferenza.

4. La prima seduta degli OIV è convocata dal Responsabile delle strutture regionali competenti; le successive convocazioni avvengono a cura dei Presidenti degli OIV per il tramite della struttura tecnica di supporto di cui all'art. 12. Gli OIV si riuniscono almeno una volta al mese e di ogni riunione viene redatto il verbale che viene sottoscritto dai presenti contestualmente ovvero nella riunione successiva.

5. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli OIV hanno accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

ART. 10

COMPENSO DEI COMPONENTI

1. Il compenso dei componenti e dei Presidenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione viene stabilito dalla Giunta regionale nell'avviso pubblico per l'individuazione degli stessi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Tale compenso sarà liquidato trimestralmente, su presentazione di regolare fattura e di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente Regolamento.

ART. 11

ORGANISMI AZIENDALI DI SUPPORTO ALL'OIV-SSR

1. Per garantire all'OIV-SSR il necessario supporto nello svolgimento delle proprie funzioni e assicurare allo stesso la disponibilità di tutte le informazioni specifiche relative a ciascuno degli enti e aziende coinvolti, è prevista, presso ogni amministrazione, l'istituzione di una funzione che afferisca direttamente alla direzione strategica aziendale.

2. Tale funzione viene esercitata mediante l'Organismo Aziendale di Supporto (OAS). Gli enti e aziende possono esercitare anche congiuntamente tra loro, tramite sottoscrizione di appositi accordi, le funzioni di supporto all'attività dell'OIV-SSR, anche a livello di area vasta o di altra aggregazione territoriale in conformità ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.

3. La costituzione degli OAS deve prevedere almeno un componente esterno all'Ente o Azienda di competenza, dotato di idonea qualificazione professionale, nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti di spesa definiti con atto della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare. Tra i componenti dell'OAS deve essere individuato un Coordinatore.

4. I principali compiti riconosciuti all'Organismo Aziendale di Supporto, con riferimento all'Ente o Azienda di competenza e in applicazione delle linee guida e di indirizzo emanate dall'OIV-SSR, sono quelli volti a:

a) assicurare il supporto all'attività di programmazione e valutazione aziendale, in particolare per la definizione e manutenzione della metodologia, degli indicatori e degli strumenti di valutazione;

b) verificare la correttezza metodologica dei sistemi di programmazione, misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali, monitorando il funzionamento del Sistema di valutazione aziendale;

c) verificare e promuovere il corretto confronto tra valutato e valutatore in ogni fase del procedimento di valutazione, in special modo nei casi di posizioni difformi, anche nell'ambito delle valutazioni di seconda istanza, validando il processo di valutazione annuale e l'attribuzione dei premi al personale, in applicazione dei CCNL vigenti;

d) supportare l'OIV-SSR nello svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti allo stesso;

e) svolgere eventuali altre funzioni assegnate dalla Direzione aziendale, compatibili e coerenti con quanto sopra riportato.

ART. 12

STRUTTURE INTERNE DI SUPPORTO

1. Per garantire agli OIV il necessario supporto nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti, nonché per garantire il collegamento tra gli OIV e l'Organismo Aziendale di supporto, se presente, sono istituite con specifici atti, rispettivamente del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta per l'OIV-RER e del Direttore generale Cura della Persona, salute e welfare per l'OIV-SSR, due strutture interne di supporto, senza nuovi e maggiori oneri a carico della Regione.
2. Devono far parte della struttura di supporto dell'OIV-RER di cui al comma 1, oltre a dirigenti o funzionari della Regione, anche dirigenti o funzionari degli Enti per i quali l'OIV-RER esercita le sue funzioni.

Art. 13

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, se ed in quanto applicabile.
2. L'OIV-RER resta in carica nella sua attuale composizione fino al 20 novembre 2020, data di scadenza dell'Organismo ai sensi della Delibera di Giunta n. 2026 del 26 novembre 2018. Nel caso di dimissioni o revoca dei componenti l'OIV RER, prima del 20 novembre 2020, si utilizza l'elenco di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1974 del 21 novembre 2016, che per ogni altro aspetto si intende superata dal presente regolamento.
3. La scadenza dell'OIV-SSR, fissata al 30 settembre 2020, viene prorogata al 20 novembre 2020.
4. Il presente regolamento recepisce e sostituisce quanto già specificamente previsto per l'OIV-SSR dalle Delibere di Giunta Regionale n. 334 del 17 marzo 2014 e n. 705 del 15 giugno 2015, che si intendono qui superate, fatta eccezione per le funzioni relativamente ad ARPAE che continuano ad essere esercitate fino alla scadenza degli incarichi attualmente in essere.

Allegato 3

SCHEMA TECNICO FINANZIARIA - Progetti di legge che non prevedono oneri

(Clausola di neutralità finanziaria)

Lo schema di "Regolamento per il funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali", avendo contenuto procedimentale e organizzativo, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il contenuto del presente regolamento è individuato dall'articolo 1 che, disciplina la nomina, il funzionamento e i compiti degli Organismi indipendenti di valutazione, costituiti ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 43/2001, così come modificato dalla legge regionale 26/2013 e recentemente dalla legge regionale 20 dicembre 2018, n.21.

Il regolamento si applica ai seguenti Organismi Indipendenti di Valutazione:

- all'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Emilia-Romagna, degli enti regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lett. c), della l.r. n. 43 del 2001 (Ergo, ARL, Consorzi fitosanitari) e dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) (OIV-RER);
- all'Organismo Indipendente di Valutazione degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario regionale di cui all'art. 49, comma 5, della l.r. n. 43 del 2001 (OIV-SSR).

L'OIV-RER può esercitare le sue funzioni anche per altri Enti pubblici del territorio regionale, previa stipula di convenzione fra le parti interessate, senza oneri aggiuntivi per la Regione.

Il regolamento sostituisce quanto disposto nei seguenti atti dell'amministrazione regionale:

- Deliberazioni di Giunta Regionale n. 334 del 17/03/2014 e n. 705 del 15/06/2015 che si intendono superate, fatta eccezione per le funzioni relativamente ad ARPAE che continuano ad essere esercitate fino alla scadenza degli incarichi attualmente in essere, per l'OIV-SSR.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 21/11/2016, che si intende superata, fatta eccezione per l'utilizzo dell'elenco degli idonei in caso di dimissioni o revoca dei componenti prima della scadenza dell'OIV, fissata al 20/11/2020, per l'OIV-RER.

La scadenza dell'OIV-SSR, fissata al 30/09/2020, viene prorogata al 20/11/2020.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/2026

IN FEDE

Andrea Orlando

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/2026

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/2026

IN FEDE

Andrea Orlando

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/2026

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/2026

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 90 del 21/01/2019

Seduta Num. 3

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

LA PRESIDENTE

f.to *Ottavia Soncini*

I SEGRETARI

f.to *Matteo Rancan – Yuri Torri*

27 febbraio 2019

È copia conforme all'originale.

Firmato digitalmente la
Responsabile del Servizio
Anna Voltan

